

Cons.
Via
88050 FOSSATO SERRALTA (CZ)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al protocollo del Comune.

Il capogruppo di minoranza consiliare di un piccolo comune in provincia di Catanzaro chiede il parere di questa Commissione in ordine al diniego opposto dal Sindaco alla sua richiesta di accesso al protocollo del predetto Comune.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Quanto alla natura generalizzata della richiesta rivolta a conoscere tutta la corrispondenza del comune, la Commissione ritiene che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità atteso che il registro generale di protocollo costituisce di per sé documento autonomo – come tale suscettibile di accesso – dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà acquisire tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per poi, eventualmente, richiedere l'accesso a specifici documenti.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta, consentendo la visione e l'acquisizione di copia del protocollo.

Cons.
.....@hotmail.it

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al protocollo del Comune.

Un consigliere di un piccolo comune in provincia di Catanzaro chiede il parere di questa Commissione in ordine al diniego opposto dal Sindaco alla sua richiesta di accesso al protocollo del predetto Comune, precisando di avere manifestato la disponibilità a trasferire il protocollo su un file per non creare intralcio all'attività degli Uffici.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da

ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta.

Dott.ssa
Responsabile dei Servizi Pubblici per
l'impiego – Provincia di Rovigo
.....@provincia.rovigo.it

OGGETTO: Richieste di informazioni sui dati personali di soggetti terzi ed acquisizione degli stessi da parte di soggetti pubblici.

La dott.ssa, responsabile dei servizi pubblici per l'impiego della provincia di Rovigo, premesso che "ai Centri per l'Impiego della Provincia" pervengono richieste di informazioni sui dati personali di soggetti terzi, in particolare sul loro status occupazionale, formulate da parte di studi legali, per conto dei loro clienti, per azioni di recupero crediti, definizione degli assegni alimentari nelle cause di divorzio, etc, e sottolineato con puntuale riferimenti normativi le proprie perplessità sulla possibilità di consentire l'accesso a tali informazioni senza violare la tutela della privacy, rivolge a questa Commissione i seguenti quesiti:

a – se esistono (sulla presunzione che non sia applicabile la legge n. 241/90) altre disposizioni di legge che consentano la comunicazione di questi dati personali e, in caso di risposta affermativa, se esiste l'obbligo, per i Centri, di notifica ai controinteressati, così come previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 184/2006;

b – se l'acquisizione di "documenti amministrativi" fra soggetti pubblici che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 241/90, deve ispirarsi al principio di leale cooperazione istituzionale è operante anche nell'ipotesi di acquisizione semplici dati detenuti dalla P.A. e nel caso di risposta affermativa se occorre informare il controinteressato con le modalità della notifica.

Questa Commissione ha già avuto modo di affrontare la problematica relativa all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'Impiego e relativi allo stato occupazionale dei dipendenti che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai sensi di legge, risolvendo il "bilanciamento" fra diritto all'accesso e tutela alla riservatezza alla luce della disposizione contenuta nell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, secondo il quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", come avviene nella fattispecie che ne occupa. La Commissione ha altresì precisato che l'accesso, proprio per garantire la riservatezza dei dati più sensibili detenuti dai Centri per l'Impiego, deve limitarsi all'indicazione della eventuale esistenza di un rapporto lavorativo in atto e dei dati identificativi del datore di lavoro: sarà poi cura del terzo interessato, tramite il proprio legale, a chiedere (ed ottenere) dal giudice l'accesso a dati più sensibili che riguardino il contenuto economico del contratto di lavoro che si vuole conoscere.

Ovviamente, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, al controinteressato dovrà essere comunicata la richiesta di accesso, anche se la sua probabile opposizione dovrà essere riconosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell'accedente, per le ragioni sopra specificate.

Quanto all'operatività del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici per l'acquisizione di documenti amministrativi, si ritiene che la disposizione in questione (art. 22, comma 5) si estenda ad ogni tipo di informazione e che la richiesta fra soggetti pubblici, attinendo a profili di interesse generale, non sia soggetta all'obbligo di comunicazione al controinteressato.

Dott.
Via del Corso 17/c
19038 SARZANA

OGGETTO: Richiesta di pagamento di diritti di autenticazione e di bollo sui documenti ammessi all'accesso.

Il Sig. lamenta che la Provincia di La Spezia ha subordinato il rilascio di copia di documenti attinenti ad atti relativi ad appalti di dragaggio del fiume La Magra al pagamento, oltre dei diritti di ricerca e visura (Euro 2,38 per 7 documenti) e di riproduzione (Euro 37,40 per 110 fogli), di diritti di segreteria per autentica (Euro 102,40 per 160 facciate) e di bollo (55 marche da 14,62 euro per complessivi euro 804,10).

Questa Commissione ritiene la richiesta illegittima.

Il pagamento di marche da bollo e di diritti di autentica sono previsti agli artt. 11 e 12 del regolamento interno in vigore che disciplina il diritto di accesso della Provincia, ma lo prevede in forma facoltativa per quanto riguarda la richiesta di autentica (se fosse obbligatoria sarebbe in contrasto con l'art. 25, comma 1, legge n. 241/90) e richiede una esplicita motivazione quanto all'esenzione dall'imposta di bollo. Quest'ultima previsione è da ritenersi superata atteso che l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, non solo quando essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi è esente dal pagamento della relativa imposta di bollo (R.M. 5.10.2001 n. 151/E).

Nella fattispecie, poiché il Sig. non ha chiesto l'autentica delle copie rilasciate e sussiste l'esenzione dall'imposta di bollo, la sua istanza è sottoposta al pagamento dei soli costi di riproduzione, di ricerca e visura.

Cons.
Via
66030 TREGLIO CH)

e p. c. Comune di Treglio
Largo Vescovile, 11
66030 TREGLIO (CH)

OGGETTO: Modifiche del regolamento consiliare: ritenuta lesione del diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta il 12 maggio 2010 il Dott. Ing., capogruppo di minoranza del consiglio comunale di Treglio, ha comunicato che con deliberazione n. 31/2009 del 17 dicembre 2009 sono stati modificati gli artt. 26 e 27 del regolamento consiliare, che attengono – rispettivamente – al diritto d'accesso ed al rilascio di copia dei documenti amministrativi. Tali modifiche avrebbero leso le prerogative in materia d'accesso stabilite per i consiglieri comunali.

In particolare:

- a) all'art. 26, comma 1, sono stati aggiunti gli orari – limitati ad una sola ora al giorno – in cui i consiglieri comunali possono accedere agli uffici del Comune;
- b) all'art. 26, comma 2, è stato aggiunto che per gli atti incidenti sulla riservatezza di terzi, compresi i dipendenti comunali, ai consiglieri comunali è garantita la sola “*visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici dimostrabili*”;
- c) all'art. 27 è stato aggiunto che per ottenere l'accesso i consiglieri comunali devono presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco e che “*non sono ammesse istanze generiche ed indeterminate o per fattispecie o richieste che comportino per gli uffici lo svolgimento di attività di ricerche, indagine o ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti*”.

L'istante fa altresì presente che è accaduto che l'autorizzazione del Sindaco sia pervenuta dopo quattro mesi dalla richiesta; e chiede di conoscere quale sia l'autorità competente al riesame e all'annullamento delle suindicate aggiunte e se esista un regolamento tipo che disciplina l'accesso per un comune di circa 1500 abitanti, qual 'è Treglio.

Al riguardo la Commissione rileva, in via preliminare, che il regolamento comunale e le successive modifiche non sono stati a suo tempo trasmessi a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal DPR 12 aprile 2006 n. 184, art. 11, commi 1 e 3. Si segnala pertanto l'esigenza che a ciò venga provveduto.

Quanto poi alle segnalazioni dell'istante si osserva:

sub a) la limitazione dell'orario d'accesso ad un'ora soltanto al giorno non è di per sé sola lesiva delle prerogative del consigliere comunale, dal momento che l'esercizio della funzione di consigliere comunale comporta il diritto ad ottenere i documenti amministrativi e le notizie richieste ma non a disporre senza limiti del tempo del personale degli uffici;

sub b) dopo la riforma operata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 la titolarità del diritto d'accesso comporta in ogni caso la possibilità di ottenere non solo la visione ma anche la copia dei documenti richiesti. Per quanto riguarda i consiglieri comunali: la richiesta di accesso va indirizzata all'ufficio competente ad autorizzare in via generale

l'accesso e non al Sindaco; ed il diritto è esercitabile senza che occorra dimostrare alcuno specifico interesse dal momento che l'interesse alla conoscenza è insito nella funzione del consigliere stesso, fermo restando che quest'ultimo, in uno spirito di leale cooperazione, è da parte sua tenuto a non creare agli uffici comunali aggravii di lavoro tali da incidere sul normale andamento dell'attività amministrativa;

sub c) che peraltro anche nel caso dei consiglieri comunali il diritto d'accesso attiene a notizie e a documenti *esistenti* presso quell'amministrazione; e che quindi gli uffici comunali non sono tenuti ad effettuare, per conto dei consiglieri comunali, ricerche, analisi, o elaborazioni che esulino dalla comunicazione di tali notizie e documenti.

Si fa infine presente che l'ufficio competente a provvedere sulla domanda d'accesso deve farlo entro il termine stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (trenta giorni), che l'autorità competente ad annullare eventuali determinazioni amministrative illegittime è il giudice amministrativo, e che non risulta che siano stati predisposti specifici regolamenti tipo per comuni di 1500 abitanti.

Comune di Agordo
Servizio Amministrativo
P.le Marconi, 1
32021 AGORDO (BL)

OGGETTO: Parere sul nuovo regolamento comunale sull'accesso.

Con nota 18 maggio 2010 codesto Comune ha chiesto il parere di questa Commissione sul regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi che l'Amministrazione intende adottare.

Al riguardo si fa presente che il testo trasmesso è stato impostato sulla base della disciplina dettata dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184. Ma tale disciplina, che subordina il diritto d'accesso all'esistenza di "*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" (art. 22, comma 1, della legge) si applica agli enti locali solo nei limiti in cui non sia derogata dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 10 prevede che i cittadini comunali, indipendentemente dall'esistenza di un specifico interesse, possano liberamente accedere agli atti dell'amministrazione comunale, espressamente dichiarati tutti pubblici, salvo tassative eccezioni. Occorre quindi rielaborare il testo sulla base del disposto del citato art. 10.

Con l'occasione si fa sin d'ora presente, con riferimento all'art. 23 del regolamento comunale in esame, che la legge 23 dicembre 2009 n. 191, legge finanziaria 2010, all'art. 2, comma 186 (attuale testo), ha abolito la figura del difensore civico comunale, salva la possibilità del Comune di attribuirne le funzioni, mediante apposita convenzione, al difensore civico provinciale.

Comune di Seravezza
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Via XXIV Maggio, 22
55047 SERAVEZZA

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con nota 13 maggio 2010 codesto Comune ha chiesto se esso sia obbligato a corrispondere alla richiesta di un cittadino, non direttamente interessato, di estrarre copia di atti endoprocedimentali, non allegati all'atto amministrativo pubblico finale, quali pareri preliminari, atti di concertazione tra enti, ecc.

Al riguardo osserva la Commissione che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. In questi limiti il diritto all'accesso del cittadino è pienamente operante, e non richiede la dimostrazione di alcuno specifico interesse.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Fatto

Il signor, detenuto attualmente ristretto nella casa di reclusione di Rossano (CS), con ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 28.12.2009, si doleva della formazione del silenzio-rigetto su due istanze di accesso, rispettivamente del 27.11.2009 e del 7.12.2009, aventi ad oggetto normative varie e circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al proprio fascicolo personale.

La Direzione della casa circondariale di Oristano inviava, in data 23.1.2010, una nota nella quale comunicava di non disporre più del fascicolo personale dell'odierno ricorrente, per esser stato inviato alla Casa circondariale di Rossano.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 2.2.2010, avendo ritenuto di non essere in grado di decidere sul ricorso con piena cognizione di causa, a fronte dell'omessa allegazione delle istanze di accesso su cui si sarebbe formato il silenzio-rigetto, disponeva l'acquisizione delle istanze, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio posto a carico dell'Amministrazione.

In data 16.3.2010 perveniva alla Commissione una nota del signor, datata 26.2.2010, con cui si denunciava che l'omessa allegazione delle predette istanze sarebbe stata dovuta ad un disguido imputabile all'Amministrazione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 13 aprile 2010, anche alla luce di quanto rappresentato dal signor, riteneva di dover reiterare l'invito all'Amministrazione a trasmettere copia delle istanze di accesso in questione.

L'Amministrazione, con nota del 9.6.2010 inviava copia delle predette istanze di accesso, rappresentando che il ricorrente si era rifiutato di ritirare gli atti esigiti con tali istanze, secondo quanto comunicato alla Commissione dalla Direzione della casa circondariale di Rossano, con nota del 24.4.2010.

Diritto

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In parte va, invece, accolto.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone con riferimento all'asserito rigetto dell'istanza di accesso del 27.11.2009, nella parte in cui concerne non già documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, ma atti normativi primari o secondari.

Quanto alla doglianza concernente il rigetto dell'istanza di accesso del 7/12/2009, avente ad oggetto il fascicolo personale del ricorrente, si deve ritenere cessata la materia del contendere, sulla base di quanto comunicato dalla Direzione della

casa circondariale di Rossano, con nota del 24.4.2010, avendo l'Amministrazione invitato il ricorrente a ritirare la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Lo accoglie nelle parti in cui ha ad oggetto circolari dell'Amministrazione penitenziaria.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Autorità portuale di Venezia

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Capitaneria di Porto di Venezia

Fatto

In data 17.3.2010 l'Autorità portuale di Venezia rivolgeva alla Capitaneria di Porto di Venezia un'istanza di accesso a tutti i provvedimenti emessi dall'amministrazione tra il 2001 ed il 2009 aventi ad oggetto l'autorizzazione all'allontanamento dalle acque portuali delle unità adibite al servizio di rimorchio, avendo appreso che la Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. S.r.l., attuale concessionaria del servizio di rimorchio nell'area del porto di Venezia, nel predetto periodo aveva utilizzato, al di fuori delle acque portuali e per finalità sue proprie, estranee al servizio di rimorchio, i mezzi che dovevano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle acque portuali e per l'esercizio del servizio di rimorchio stesso.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, l'Autorità portuale di Venezia, in data 12.5.2010, adiva la Commissione per l'accesso per sentir annullare il predetto di diniego ed ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 7.6.2010, inviava una memoria nella quale rappresentava di aver inviato all'autorità portuale di Venezia una nota, in data 26.5.2010, nella quale era stata assicurata la possibilità per la ricorrente di accedere a tutta la documentazione richiesta, allegata alla predetta memoria unitamente al verbale delle operazioni di accesso a parte di tale documentazione, svoltesi in data 7.6.2010, presso la sede della Capitaneria di porto di Venezia.

Diritto

A parte la considerazione della non configurabilità del diritto di accesso a documenti amministrativi in capo all'Autorità ricorrente, in quanto soggetto pubblico, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera b) dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 e del comma 5 dello stesso articolo (secondo il quale l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale collaborazione), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo cessata la materia del contendere.

L'Amministrazione, come risulta dalla narrativa in fatto, ha messo a disposizione dell'autorità ricorrente la documentazione richiesta.

In data 16 giugno 2010, l'Autorità Portuale di Venezia ha comunicato di aver ricevuto i documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Marciana (LI)

Fatto

La signora, proprietaria di un immobile sito nel territorio del Comune di Marciana (LI), in data 30.4.2010 rivolgeva al predetto Comune, in data 30.4.2010, un'istanza di accesso all'autorizzazione per lavori straordinari in corso di esecuzione in un immobile confinante con quello di proprietà dell'accedente.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la signora adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Il ricorso è inammissibile in ragione dell'incompetenza della Commissione.

La competenza a riesaminare le determinazioni adottate da un'amministrazione comunale in materia di accesso spetta al difensore civico territorialmente competente, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Tale competenza deve esser ritenuta tuttora operante, nonostante il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera a) della legge n. 191/2009 (c.d. legge finanziaria 2010) che ha imposto ai comuni la soppressione della figura del difensore civico comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 2/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 42/2010, che fa decorrere l'applicazione dell'art. 2, comma 186, lettera a) della legge finanziaria 2010 dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 42/2010.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali.

Fatto

Il signor, in data 11 febbraio 2010, rivolgeva all'Autorità garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso a documenti amministrativi.

Tale istanza aveva ad oggetto due note trasmesse alla predetta Autorità dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti in data 14 dicembre 2005.

In data 12.3.2010 l'Amministrazione comunicava di aver trasmesso la predetta istanza alla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., individuata quale contro interessata, al fine di consentirle l'esercizio del diritto di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Con nota del 22.5.2010 il Garante per la protezione dei dati personali rigettava l'istanza di accesso limitatamente alla nota del 24.05.2005, inviata dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, sul rilievo che tale nota non aveva avuto specifico rilievo nella decisione adottata dal Garante in data 21 dicembre 2005 (relativa all'interpello preventivo avanzato dall'odierno ricorrente in data 24 agosto 2005), ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) del regolamento n. 1/2006 (in materia di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Garante); quanto all'istanza di accesso alla nota del 25.8.2004, l'Amministrazione differiva l'accesso a tale nota fino al venir meno del pregiudizio del diritto di difesa del titolare del trattamento ravvisato dal Garante con la sua decisione del 21 dicembre 2005.

Avverso tale determinazione del Garante il signor ricorreva dinanzi alla Commissione in data 4.6.2010 rappresentando la sua esigenza di acquisire i documenti richiesti al fine di tutelare i suoi interessi giuridicamente rilevanti nell'instaurando giudizio dinanzi al giudice del lavoro, al fine di ottenere l'attribuzione del giudizio di "ottimo" per gli anni dal 2002 e 2008.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

Non risulta allegata al ricorso la prova della spedizione mediante raccomandata a.r. del ricorso alla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., già individuata come controinteressata all'istanza di accesso in questione dall'Amministrazione.

Il mancato rispetto di siffatto onere di allegazione, imposto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del comma 7, lettera c).

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'ordine degli avvocati di Caltagirone

Fatto

Il signor, in data 30 aprile 2005 rivolgeva al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltagirone un'istanza di accesso a documenti amministrativi, chiedendo altresì l'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 20 par. 3) della legge n. 134 del 29 marzo 2001.

Con una successiva istanza del 12.6.2007 – nella quale si dava atto di aver ricevuto comunicazione della deliberazione n. 172, adottata dal predetto Consiglio in data 29 marzo 2007 (con cui era stato archiviato un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato, su impulso dell'odierno ricorrente) – chiedeva il rilascio degli atti e documenti menzionati nella predetta decisione, ribadendo altresì la richiesta delle informazioni suindicate.

Con istanza del 20.3.2008 il signor chiedeva al Consiglio dell'Ordine di fornirgli la copia delle decisioni relative alle istanze precedentemente presentate.

In data 25 marzo 2010, il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve esser dichiarato irricevibile, essendo palesemente tardivo, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

Anche a voler considerare solamente l'istanza del 20.3.2008, il silenzio-rigetto formatosi sulla stessa, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, è divenuto inoppugnabile, non essendo stato tempestivamente impugnato (entro il termine di 30 giorni), ben prima della proposizione del presente ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

Fatto

La signora, genitrice di un alunno del Liceo Classico di Milano e vicepresidente del Consiglio d'Istituto, in data 14 maggio 2010 rivolgeva all'Ufficio scolastico regionale della Lombardia un'istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti ispettivi sfociati in due relazioni ispettive redatte nel mese di giugno del 2009 ed alla fine dello stesso anno concernenti la gestione dei viaggi d'istruzione linguistica da parte del predetto Istituto, per molti anni senza gara d'appalto, rappresentando di essere stata danneggiata sia come genitrice, sia come vicepresidente del Consiglio d'Istituto.

In data 25.5.2010 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul rilievo della insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, riferibile all'odierna ricorrente, ed in considerazione del fatto che l'istanza di accesso avrebbe ad oggetto dati riguardanti anche eventuali controinteressati cui potrebbe esser necessario dare comunicazione dell'istanza..

La signora, in data 9.6.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

La ricorrente, quanto meno in qualità di vicepresidente del Consiglio d'Istituto, che costituisce uno degli organi di governo della comunità scolastica, ha indubbiamente un interesse giuridicamente rilevante a verificare, mediante l'esame della documentazione richiesta, la correttezza della gestione dei viaggi d'istruzione linguistica da parte dell'Istituto scolastico di Milano, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Quanto all'eventualità che siano individuabili soggetti controinteressati rispetto ad un'istanza di accesso, si tratta di un'evenienza espressamente contemplata dall'ordinamento giuridico (art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90), che non vale certo a giustificare il rigetto di un'istanza di accesso, ma comporta solo l'obbligo dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di comunicare la stessa ai controinteressati, ex art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ITIS “.....” di Modena

Fatto

Il Professor, docente a tempo determinato di scuola secondaria ed inserito in graduatoria di Istituto di III fascia di Istituzioni scolastiche della provincia di Modena, in data 18.3.2010 chiedeva al Dirigente scolastico dell'ITIS di Modena di poter accedere al modulo di richiesta delle graduatorie di III fascia per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (riservato agli insegnamenti per cui l'aspirante non è in possesso di abilitazione) ed agli eventuali allegati presentati, rappresentando il suo interesse ad accedere alla documentazione richiesta per poter dimostrare di essere stato danneggiato per effetto del mancato accoglimento del reclamo presentato in data 24/9/2009.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor, in data 12.5.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto, alla luce del disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, che assicura l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti degli accedenti.

Nel caso di specie il ricorrente, dolendosi dell'erroneità della compilazione della graduatoria provvisoria d'istituto, per essere stata redatta in modo assolutamente difforme dalla documentazione a suo tempo presentata dal Prof., ha certamente interesse ad accedere al modulo di richiesta delle graduatorie di III fascia per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (riservato agli insegnamenti per cui l'aspirante non è in possesso di abilitazione) ed agli eventuali allegati presentati, al fine di prendere cognizione della documentazione effettivamente utilizzata dall'Amministrazione scolastica ai fini della compilazione della graduatoria in questione, in vista della proposizione di un'eventuale azione risarcitoria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Benevento.

Fatto

L'Appuntato scelto dei Carabinieri, in data 20.4.2010 rivolgeva al Comando della Compagnia di Benevento un'istanza di accesso alle proprie schede valutative ed alle dichiarazioni specificamente indicate nella predetta istanza.

In data 4.5.2010 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul rilievo della natura giudiziaria e non amministrativa degli atti richiesti.

In data 3.6.2010 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti muovendo dall'assunto che tali documenti avrebbero natura amministrativa e che gli atti giudiziari menzionati dall'Amministrazione sarebbero successivi e non interessati dalla richiesta in argomento.

Diritto

La Commissione ritiene di non essere in grado di decidere il ricorso, allo stato degli atti, non essendo possibile desumere dall'istanza di accesso a quali dichiarazioni faccia riferimento il ricorrente.

Si rende necessario, pertanto, invitare l'Amministrazione ed il ricorrente a specificare la natura e la provenienza delle dichiarazioni in questione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ed il ricorrente a specificare la natura e la provenienza delle dichiarazioni in questione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro di Eccellenza per le Stability Police Units dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il signor, Maresciallo Capo in servizio presso il Reparto Corsi del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units dell'Arma dei Carabinieri, in data 28 dicembre 2009 inviava al predetto Centro un'istanza di accesso a documenti amministrativi per acquisire dati sui quali fondare la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra la sua permanenza all'interno dell'ambiente di lavoro (aula addestramento al tiro; poligono di tiro) e le patologie certificate da cui era affetto, al fine di tutelare i suoi interessi giuridici.

L'Amministrazione con due distinte note, datate 20.1.2010 e 21.1.2010, comunicavano il parziale accoglimento dell'istanza di accesso ed il parziale rigetto della stessa.

In data 19.2.2010 l'odierno ricorrente presentava un'istanza di riesame del provvedimento di rigetto parziale dell'originaria richiesta di accesso, con la quale si fornivano ulteriori elementi atti a dimostrare la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti del ricorrente.

In data 12.4.2010, l'Amministrazione ribadiva quanto già disposto con il precedente provvedimento di rigetto parziale dell'originaria istanza di accesso.

In data 11.5.2010, il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso a tutti i documenti richiesti.

In data 1.6.2010, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ricostruiva compiutamente la vicenda amministrativa che ha avuto inizio con l'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che l'istanza di riesame del provvedimento di rigetto parziale dell'originaria richiesta di accesso pervenne all'Amministrazione in data 19.2.2010.

Essendo decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta data, si deve ritenere che in data 21.3.2010 si è formato il silenzio-rigetto della predetta istanza, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto in questione, ne deriva la tardività del ricorso proposto dal signor avverso il rigetto della sua istanza di accesso, proposto in data 11.5.2010, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006, a nulla rilevando la circostanza che l'Amministrazione, in data 12.4.2010 abbia esplicitamente ribadito il rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Giova richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, in ragione del carattere decadenziale del termine di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego o la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, non è consentita né la reiterazione dell'istanza di accesso, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove al secondo diniego non possa non esser riconosciuto carattere meramente confermativo del primo (cfr. C.d.S., sent. n. 6/2006; C.d.S., sent. n. 7/2007; C.d.S., sent. n. 442/2010).

Nel caso di specie, non essendo stati rappresentati dal ricorrente nuovi elementi di fatto o di diritto rispetto a quelli contenuti nell'istanza del 19.2.2010, si deve concludere che la successiva impugnazione della nota del 12.4.2010 non vale ad escludere l'irricevibilità del presente ricorso, proposto ben oltre la scadenza del termine per l'impugnazione del silenzio-rigetto formatosi in data 21.3.2010.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso, per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comitato Interministeriale programmazione economica.

Fatto

Il signor – avendo svolto, in qualità di geometra, attività professionale su incarico ed in favore della s.n.c., con riferimento al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato Motel), sito in Fuscaldo (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92 – con istanza di accesso del 28.01.2010, indirizzata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti amministrativi, tra i quali, in particolare, figuravano quelli relativi al procedimento amministrativo sfociato nella sottoscrizione del contratto di programma tra il Ministero delle Attività produttive ed il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l., con particolare riferimento al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato Motel), sito in Fuscaldo (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92.

A sostegno della sua istanza di accesso l'odierno ricorrente deduceva il suo interesse ad acquisire la conoscenza necessaria per poter valutare la proponibilità di un'azione legale nei confronti della S.n.c., che è una delle società realizzatrici interessate dal Contratto di programma stipulato dal ministero delle Attività Produttive con il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l., al fine di far valere in giudizio il suo diritto alle spettanze per l'attività professionale svolta in favore della S.n.c.

L'Amministrazione, avendo acquisito le osservazioni del Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l., individuato quale controinteressato, con nota del 4.3.2010, respingeva l'istanza di accesso sul rilievo dell'estraneità dell'interesse soggiacente all'istanza di accesso all'azione amministrativa cui i documenti richiesti erano riconducibili.

Con ricorso del 1.4.2010, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.

All'esito dell'adunanza del 13.4.2010, la Commissione accoglieva il ricorso nei limiti del riconoscimento dell'accessibilità della documentazione relativa al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della s.n.c, adibito a destinazione alberghiera (denominato Motel), sito in Fuscaldo (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92.

Successivamente, in data 19.5.2010, la Segreteria del CIPE inviava all'odierno ricorrente una nota nella quale si rappresentava che il Piano in questione non era agli atti della predetta Segreteria e si invitava l'odierno ricorrente a rivolgersi all'amministrazione competente.

Il signor, in data 24 maggio 2010, ricorreva alla Commissione per l'accesso perché accertasse se nel caso in esame, con riferimento alla posizione del ricorrente, fosse stato rispettato il principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa con il rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241/90, ex art. 27 della stessa legge, e chiedesse al CIPE ogni informazione relativa al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della s.n.c, adibito a destinazione alberghiera (denominato Motel), sito in Fuscaldo (CS), al fine di consentire l'accesso alla documentazione relativa a tale Piano, in conformità alla decisione adottata dalla Commissione in data 13.4.2010, nonché i verbali delle riunioni del CIPE all'esito delle quali sono state adottate le delibere relative al Contratto di programma del Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l.

Diritto

Il ricorso in oggetto – a parte il rilievo dell'inammissibilità della richiesta relativa all'acquisizione dei verbali delle riunioni del CIPE all'esito delle quali sono state adottate le delibere relative al Contratto di programma del Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l. la cui estensibilità è stata implicitamente esclusa dalla Commissione con la decisione adottata in data 13.4.2010 – può essere trattato come richiesta di parere rivolta alla Commissione, per stimolare l'esercizio della funzione di vigilanza affinché si attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241/90, attribuitale dall'art. 27, comma 5, della legge stessa.

Ad avviso della Commissione non vi è dubbio che il CIPE, una volta avuta cognizione dell'accoglimento parziale del ricorso originario del signor da parte della Commissione, al fine di attuare il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241/90, ex art. 27, comma 5, della legge stessa, avrebbe dovuto trasmettere la richiesta di accesso del signor all'Amministrazione detentrici dei documenti richiesti, dando comunicazione all'accedente di tale trasmissione, in ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006.

Quanto alla richiesta diretta a sollecitare l'acquisizione dal CIPE delle informazioni necessarie ai fini dell'esercizio del diritto di accesso spettante al signor, la Commissione ritiene che la stessa possa essere soddisfatta mediante l'invio al CIPE del presente parere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna" SM – Nucleo Relazioni con il Pubblico

Fatto

L'appuntato scelto, in servizio presso la stazione Carabinieri di Sogliano al Rubicone, il 12 maggio 2010 ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto tutti i documenti relativi al proprio trasferimento dall'aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini alla stazione di Sogliano al Rubicone. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Parte resistente, con provvedimento del 24 maggio, ha invitato il ricorrente a perfezionare l'istanza integrandola con osservazioni che specifichino l'interesse connesso all'oggetto dell'istanza e che, qualora il ricorrente non provvedesse nel termine indicato, l'istanza è da considerare respinta.

Afferma, inoltre, l'amministrazione resistente che la motivazione a sostegno dell'istanza ha carattere generico e non corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente l'appuntato scelto ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale destinatario del provvedimento di trasferimento dall'aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini alla stazione di Sogliano al Rubicone, è titolare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti.

Si rileva, inoltre, che il d.P.R. n. 184 del 2006 stabilisce che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione", nel caso di specie trattandosi di documenti relativi al procedimento di trasferimento, i medesimi sono facilmente individuabili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica – ATER della Provincia di Rieti

Fatto

....., il 22 gennaio ha chiesto all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica – ATER della Provincia di Rieti di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. contratto assegnazione alloggio;
- b. domanda proposta da padre del ricorrente,, tendente al raggiungimento del quorum previsto dalla normativa per il passaggio dell'alloggio in locazione ad alienazione;
- c. domanda di rientro nel nucleo familiare del fratello del ricorrente e documenti connessi, ivi compresi quelli dell'istruttoria e del provvedimento;
- d. domanda del locatario volta all'ampliamento del nucleo familiare e relativo provvedimento;
- e. domanda di alienazione del bene proposta dal locatario;
- f. domanda del locatario di espressa rinuncia di alienazione del bene.

Parte resistente, dopo avere comunicato ai controinteressati l'istanza di accesso, con provvedimento del 12 maggio, ha consentito l'accesso solo al contratto di locazione del 21 maggio 1965, negando l'estrazione di copia dei rimanenti documenti a tutela del diritto alla riservatezza dei controinteressati che si erano opposti al trattamento.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente con memoria dell'8 giugno, dopo avere ripercorso la vicenda alla base del presente gravame ha affermato che il ricorrente è privo di un interesse ad accedere ai su indicati documenti perché, essendo uscito dal nucleo familiare nel 1987, non vanta alcun diritto nei confronti dell'immobile.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti non sia competente questa Commissione, atteso che con il provvedimento legislativo n. 30 del 3 Settembre 2002, la Regione Lazio ha provveduto a trasformare gli IACP in Enti Pubblici Economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, costituendo le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, denominate ATER.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Forze Operative Terrestri SM – Ufficio Personale

Fatto

Il Sottufficiale, in servizio presso il 17° Reggimento Artiglieria Contraerei in Sabaudia, dopo essere stato ascoltato dal Comandante del Comando dei supporti delle Forze Operative Terrestri – COMSUP ha chiesto di conoscere le ragioni alla base del ritardo con il quale la pratica è stata trasmessa al Comando del Vertice d'Aria, nella figura del Comando Operativo delle Forze Terrestri – COMFOTER situato a Verona. Dopo che il Comando di appartenenza ha imputato al ricorrente la responsabilità del ritardo per avere inoltrato delle proposte scritte solo alla fine del mese di marzo, il Sottufficiale, ha sollecitato più volte chiarimenti in merito alla vicenda, ed ha presentato istanza di accesso, il 15 febbraio u.s. avente ad oggetto tutti i documenti connessi alla vicenda su indicata, in particolare ha chiesto di potere avere copia delle osservazioni/pareri espressi dalla linea gerarchica a lui sovraordinata. Specifica il ricorrente di non avere mai prodotto alcuno scritto che contenesse proposte indirizzate al COMSUP e che il proprio Comando di appartenenza non gli ha mai notificato le richieste avanzate dal Comando intermedio.

Parte resistente, con provvedimento del 19 febbraio, ha negato il chiesto accesso atteso che le istanze non presentando contenuti, requisiti e forma di presentazione previsti dalla legge n. 241 del 1990, non possono configurarsi come finalizzate alla formale partecipazione agli atti amministrativi.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente il Sottufficiale ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Pertanto, considerato che il provvedimento di diniego reca la data del 19 febbraio 2010 e che il gravame è del 31 maggio 2010, tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: C.A.

contro

Amministrazione resistente: Scuola media statale “.....” di Noale

Fatto

C.A., dipendente della Scuola media statale “.....” di Noale, il 7 aprile 2010 ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente avente ad oggetto i seguenti documenti:

a. lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;

b. lettera di avvio del procedimento a iniziativa del direttore dei servizi generali – DSGA, sig.ra E.R.;

c. lettera del Dirigente Scolastico trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – Ispettorato per la Funzione pubblica.

Afferma la ricorrente, nell'istanza e nel presente gravame, che sulla base di notizie informali, gli indicati documenti avrebbero ad oggetto la richiesta di un'indagine ispettiva nei confronti della ricorrente, formulata dalla sig.ra E.R. in qualità di suo superiore gerarchico, nella lettera di risposta del Dipartimento della Funzione pubblica e in una nota di presa d'atto del dirigente scolastico. Specifica, inoltre, la ricorrente di avere presentato una denuncia/querela ed una denuncia per *mobbing* innanzi il collegio di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro di Venezia Mestre, nei confronti della controinteressata E.R.; pertanto gli indicati documenti sono necessari per acquisire ulteriori elementi a sostegno delle proprie azioni.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente C.A. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, nella persona del dirigente scolastico A.F., ha chiarito nella memoria di avere risposto verbalmente, al momento della presentazione dell'istanza formale, alla ricorrente comunicando con riferimento al documento di cui alla lett. a), che si tratta di una lettera relativa alla vicenda ma a lui indirizzata; con riferimento al documento di cui alla lettera b), di non posseder il chiesto documento e, per quanto riguarda il documento di cui alla lett. c), afferma che si tratta di una lettera contenente notizie a lui relative. Pertanto, prosegue, l'amministrazione resistente affermando che l'istanza non è mai stata protocollata in attesa della consegna delle marche da bollo.

Diritto

Preliminarmente, questa Commissione rileva che il presente ricorso doveva essere notificato alla controinteressata dott.ssa E.R., ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006; la *ratio* dell'istituto della notifica è quella di garantire il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza anche nella presente fase giustiziale al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: DA.N.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il Sottotenente di Vascello DA.N., dopo essersi classificato idoneo non vincitore al concorso per l'arruolamento di 12 ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato; i candidati vincitori, C.I., V.G.M. e S.G., dopo avere ricevuto il decreto conclusivo hanno avanzato ricorso straordinario per revocazione ed il ricorrente, dopo la notifica di tale ultima impugnazione, ha proposto ricorso incidentale.

Il Sottotenente di Vascello DA.N., a seguito del contenzioso citato ha presentato, il 17 marzo 2010, una prima istanza di accesso, avente ad oggetto le buste di spedizione al Ministero del ricorso straordinario per revocazione ed i documenti prodotti. Parte resistente ha consentito l'accesso alle buste dei ricorsi straordinari ed ha invitato il ricorrente a rivolgersi all'Ispettorato della Sanità della Marina militare quale amministrazione detentrica dei rimanenti documenti. Successivamente, il ricorrente ha specificato i documenti oggetto dell'istanza del 17 marzo chiarendo di volere acquisire copia dei documenti sanitari prodotti dai ricorrenti, dei diversi altri documenti emessi dalla Commissione Medica di 2° istanza di Bari Palese, dall'Ispettorato di Sanità della Marina Militare nonché ad un'autocertificazione e ad un certificato anagrafico prodotti da C.I. ed, infine, alle buste di spedizione dei tre ricorsi.

Parte resistente ha ribadito di volere concedere l'accesso alle buste di spedizione dei ricorsi ed ha comunicato di avere informato il controinteressato C.I. dell'istanza di accesso.

Il ricorrente, con istanza del 17 maggio, ha chiesto, inoltre, di accedere alle copie delle buste relative ai depositi dei ricorsi originali nonché a numerosi altri documenti, tra i quali, l'eventuale opposizione in ordine all'accesso del ricorrente ai documenti allegati nn. 43 e 44 al ricorso per revocazione e le quattro opposizioni prodotte da ignoti contro interessati in ordine all'accesso del ricorrente alle domande di partecipazione al concorso ed agli elaborati delle loro prove scritte.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso agli atti di opposizione affermando la carenza di interesse del ricorrente ed ha comunicato che il controinteressato si è opposto al rilascio degli allegati 43 e 44; il primo perché irrilevante rispetto al procedimento per revocazione in corso, il secondo, ossia il certificato di residenza, non è originato dal Ministero resistente.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente il Sottotenente di Vascello DA.N., ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere a documenti contenuti nel fascicolo del ricorso straordinario per revocazione; pertanto, al fine di potere esercitare il diritto di difesa nel procedimento giustiziale del quale è parte ha diritto di accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA

Fatto

..... dipendente dell'ENEA, non avendo ricevuto nel mese di settembre l'attribuzione dell'elemento aggiuntivo di retribuzione – EAR, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto:

a. documenti relativi alla valutazione della posizione di lavoro ricoperta dal ricorrente;

b. i verbali inerenti l'attribuzione dell'EAR;

c. elenco di coloro che sono stati esclusi da tale beneficio.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26 aprile, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della circolare ENEA n. 114/PERS del 9 novembre 1994, si tratta di documenti non individuati. Aggiunge l'Agenzia che la richiesta di documenti di cui alla lettera c) si traduce in un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione medesima.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria dell'8 giugno, oltre a ribadire di non avere concesso l'accesso agli indicati documenti a causa della loro indeterminatezza, ha informato questa Commissione che il ricorrente è stato sospeso dal servizio ed è stato, di conseguenza, privato della retribuzione e del versamento dell'indennità di cui all'art. 25, comma 7 del CCNL 2002/2005, a seguito dell'applicazione da parte della Procura della Repubblica di Velletri nei suoi confronti della misura cautelare restrittiva della libertà personale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale destinatario del provvedimento di esclusione dell'attribuzione dell'EAR è titolare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione, Agricoltura e Ambiente “.....”

Fatto

....., collaboratore scolastico dell'amministrazione resistente, in qualità di componente del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva per il triennio 2008/2010, nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di controllo e trasparenza amministrativa, ha chiesto di potere accedere al tabulato finale predisposto dall'amministrazione scolastica riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA relativo all'anno scolastico 2008/2009.

Parte resistente, con provvedimento del 3 maggio, ha negato l'accesso agli indicati documenti perché, sulla base della normativa citata nel provvedimento, tra i compiti del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva, non rientrano le funzioni di controllo e trasparenza amministrativa e di controllo delle timbrature orarie del personale.

Ribadisce il ricorrente, di volere conoscere i documenti che direttamente o indirettamente formano oggetto delle decisioni degli organi dei quali è parte.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 4 giugno, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, attribuisce ampie funzioni al Consiglio d'istituto; si segnalano, tra le altre, le funzioni deliberative sul bilancio preventivo e il conto consuntivo, dispositive in ordine all'impiego dei mezzi finanziari necessari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto; esprime, inoltre, pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Il consiglio d'istituto ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola relativamente a: a) l'adozione del regolamento interno dell'istituto; b) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; c) partecipazione del dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; d) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere (art. 10 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

Il documento oggetto dell'istanza di accesso, ossia il tabulato finale predisposto dall'amministrazione scolastica riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA relativo all'anno scolastico 2008/2009, non sembra connesso alle attività degli organismi dei quali il ricorrente è componente, atteso che il consiglio d'istituto è attributario di competenze che non riguardano direttamente la gestione del personale. Pertanto, non rinvenendosi un collegamento tra il chiesto documento e l'interesse dichiarato nell'istanza, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara infondato.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Quartucciu (CA)

Fatto

....., dopo avere stipulato la proposta per l'acquisto di un immobile sito nel comune di Quartucciu e non avendo ottenuto dai proprietari la documentazione comprovante la sua regolarità sotto il profilo urbanistico, edilizio e fiscale, ha presentato istanza di accesso a parte resistente avente ad oggetto la domanda di agibilità e le eventuali autorizzazioni concesse per l'esecuzione dei lavori svolti successivamente all'edificazione, nonché ogni altro documento relativo al citato immobile.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

L'amministrazione comunale, dopo avere comunicato di avere ritardato a concedere l'accesso ai chiesti documenti per ragioni interne, ha confermato le informazioni sull'immobile già fornite con provvedimento del 9 aprile 2010 prot. n. 5221, ed ha dichiarato la propria disponibilità ad accedere ai documenti in proprio possesso, previa individuazione e quantificazione delle somme da versare per costi di riproduzione. Successivamente, con memoria del 7 giugno parte resistente ha comunicato che il ricorrente si è recato presso gli uffici per individuare i documenti di cui acquisire copia, determinando così la cessazione della materia del contendere.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico.

Nel presente gravame, peraltro, essendosi recato il ricorrente presso gli uffici per estrarre copia dei chiesti documenti, è cessata la materia del contendere

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: N.C., P.C., D.PA.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Furtei (VS)

Fatto

N.C., P.C., D.PA., in qualità di consiglieri del comune di Furtei, con istanza del 1 marzo, ribadita il 29 marzo, hanno chiesto all'amministrazione comunale resistente di potere accedere "ai provvedimenti di concessione di contributi, provvidenze e vantaggi economici, a qualsiasi titolo erogati, dal 1 gennaio 2009 fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso, nonché tutti gli atti e documenti correlati e/o propedeutici ai medesimi provvedimenti, dai quali risultino nominativi, motivazioni e dati economici".

L'amministrazione resistente, con procedimento del 12 marzo, ha negato l'accesso ai chiesti documenti perché, in considerazione della sua genericità, si potrebbe tradurre in un controllo generalizzato ultroneo rispetto alle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, proprie dei consiglieri comunali.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione comunale N.C., P.C., D.PA. hanno presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 3 giugno, ha ribadito il carattere generico dell'istanza ed ha informato che i provvedimenti concessori di contributi, provvidenze e vantaggi economici sono già in possesso dei ricorrenti e sono accessibili perché comunicati mediante le determine di concessione adottate dall'Ente; comunica, altresì, l'amministrazione comunale che il regolamento di disciplina dei chiesti documenti e l'albo dei beneficiari delle provvidenze per l'anno 2009, sono pubblici. Parte resistente afferma, infine, che i documenti oggetto dell'istanza sono, presumibilmente, compresi nelle cartelle sociali; tali cartelle sono lo strumento informativo e gestionale attraverso il quale l'assistente sociale la persona assistita annotandovi ogni dato necessario alla formulazione e valutazione dell'intero percorso assistenziale. Inoltre, l'attività professionale dell'assistente sociale è sottoposta al segreto professionale di cui alla legge n. 119 del 2001, costituendo un limite oggettivo all'accesso, trattandosi di altra ipotesi di segreto prevista dall'ordinamento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – Ufficio relazioni con il pubblico

Fatto

....., dopo avere presentato richiesta di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, ha chiesto, con istanza del 9 marzo, reiterata il 5 maggio, di potere avere notizie circa lo stato della pratica.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

L'istanza di accesso avendo mere notizie, esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990, atteso che ai sensi dell'art. 22 della legge generale sull'attività dei pubblici poteri, il diritto di accesso consiste nel diritto "degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi".

Si ricorda che i termini per la conclusione del procedimento e i poteri del responsabili sono disciplinati rispettivamente nel Capo I e Capo II della citata legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione siciliana – Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro – Centro per l'impiego – Palermo

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv., riferisce di aver presentato in data 8 aprile 2010 domanda di accesso nei confronti di parte resistente tesa ad ottenere "informazioni sulla situazione lavorativa di un debitore" per poter poi agire esecutivamente a tutela delle proprie ragioni creditorie. Parte resistente non ha fornito risposta all'istanza nei trenta giorni successivi; pertanto, contro il silenzio venutosi a formare, il sig. ha presentato in data 5 giugno u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 14 giugno l'amministrazione ha trasmesso una nota con la quale attesta l'avvenuto rilascio delle informazioni domandate dall'odierno ricorrente.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso l'iniziale silenzio di parte resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Novi di Modena

Fatto

La dott.ssa, consigliera del popolo della libertà, riferisce di aver presentato in data 9 aprile richiesta di accesso a due documenti in possesso dell'amministrazione comunale. Il Comune, sia pure in ritardo, riscontrava l'istanza positivamente in data 19 maggio, consentendo l'accesso. La dott.ssa, lamentando il ritardo nel riscontro alla propria domanda di accesso e rilevando comunque nella nota del 19 maggio un differimento dell'accesso, in data 21 maggio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. In data 4 giugno l'amministrazione comunale ha trasmesso nota difensiva.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento del Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ordine regionale Geologi – Sicilia

Fatto

Il sig., iscritto all'albo geologi della Regione Sicilia, in data 15 marzo ha presentato domanda di accesso chiedendo copia delle delibere e dei relativi verbali del Consiglio dell'ordine assunte nella seduta del 23 febbraio 2010. Delibere con le quali parte resistente ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'istante. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 20 maggio u.s. il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, si osserva che tale termine è decorso, atteso che l'istanza di accesso è stata protocollata da parte resistente il giorno 15 marzo e che il *dies ad quem* per la presentazione in termini del ricorso è spirato in data 14 maggio 2010 determinando così l'irricevibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di Pisa

Fatto

Il sig., titolare dell'omonima ditta individuale oggi cessata, ha ricevuto da parte resistente in data 6 aprile u.s. il verbale ispettivo nel quale si ipotizza l'impiego irregolare della sig.ra nel periodo dal 2 ottobre fino al 31 dicembre del 2006. Al fine di potersi difendere dinanzi ai competenti organi, il, con istanza del 26 aprile 2010, chiedeva di poter accedere ai verbali contenenti le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, vedendosi opporre da parte resistente il diniego oggetto dell'odierna impugnativa datato 29 aprile 2010. In particolare, parte resistente ha negato l'accesso in forza del decreto ministeriale n. 757 del 1994 che esclude dall'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dello svolgimento delle attività ispettive. Contro tale diniego il ha presentato ricorso alla scrivente commissione in data 27 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 8 giugno parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. n. 757/94. Il ricorrente rileva l'illegittimità delle fattispecie di esclusione ivi contemplate e su tale base chiede l'accoglimento del gravame. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, pur condividendo i dubbi di legittimità sollevati dal ricorrente, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Polis S.p.A. Napoli

Fatto

Il sig., proprietario di un immobile sito in Pomigliano d'Arco, riferisce di aver presentato in data 9 aprile 2010 domanda di accesso all'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia della certificazione attestante il numero di fabbricati dichiarati nei bollettini ICI ed i relativi importi da parte del sig., proprietario di un immobile confinante con quello dell'istante e sul quale si sarebbe realizzata attività di sopraelevazione in violazione della normativa vigente. Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 10 maggio u.s. il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 7 giugno parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al sig. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Commissione sanitaria di appello – Roma

Fatto

Il sig. in data 16 aprile 2010 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia del verbale della riunione tenutasi nel dicembre del 2007 presso la Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa nel corso della quale è stata esaminata la posizione del richiedente le cui risultanze, a dire del richiedente, sarebbero state poste a fondamento di atti di diniego in ordine alla riassunzione in servizio dell'..... L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi; pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... in data 19 maggio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 9 giugno parte resistente ha trasmesso nota difensiva eccependo l'inesistenza dei documenti oggetto della domanda di accesso.

Diritto

La Commissione, sulla scorta della memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, osserva l'infondatezza del gravame. Risulta, invero, che la riunione cui fa riferimento il ricorrente non si è mai tenuta presso gli uffici dell'amministrazione. Tale circostanza, *a fortiori*, esclude che parte resistente detenga il processo verbale oggetto della domanda ostensiva. Considerato che l'accesso può essere esercitato esclusivamente con riguardo a documenti formati o detenuti dall'amministrazione, il ricorso deve essere respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – Roma

Fatto

Il sig. in data 16 aprile 2010 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di diversi documenti relativi ad una vicenda portata all'esame di questa Commissione in più di un'occasione e sulla quale la scrivente si è già espressa. L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi; pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... in data 26 maggio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 9 giugno parte resistente insiste per il rigetto del gravame sostenendo, tra l'altro, la materiale inesistenza dei documenti oggetto della domanda ostensiva.

Diritto

Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva che analogo gravame, con riguardo ad uno dei cinque documenti per i quali l'..... ha presentato l'atto introduttivo, è stato già rivolto alla Commissione sanitaria di appello. Inoltre, con riguardo alla domanda di accesso sulla quale si è innestato il ricorso di cui alla presente decisione, si osserva che l'interesse all'accesso ed il collegamento tra lo stesso e i documenti domandati non è chiaro e che, comunque, questa commissione si è pronunciata a più riprese sul diritto all'esibizione dei documenti concernenti l'..... nel complesso contenzioso che vede il coinvolgimento del ricorrente e del Ministero della Difesa. Per questi motivi, e tenuto conto anche della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli

Fatto

Il sig., maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso la tenenza di Putignano, in data 15 marzo 2010 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti concernenti la propria persona detenuti dall'amministrazione di appartenenza. L'istanza veniva motivata dall'esigenza di riscontrare eventuali irregolarità nella tenuta dei suddetti documenti. Parte resistente, dopo aver invitato il richiedente a fornire chiarimenti in merito alla portata della domanda ostensiva, con provvedimento del 29 aprile – notificata allo il successivo 5 giugno – ha rigettato l'istanza ritenendola generica e comunque non idonea ad individuare i documenti oggetto della stessa. Pertanto, con ricorso del 1 giugno, il maresciallo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 14 giugno parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso non è fondato.

La Commissione, al riguardo, osserva che l'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 stabilisce che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione". La giurisprudenza del giudice amministrativo formatasi sul punto, pur non giungendo alla soluzione formalistica di addossare al richiedente l'onere di una esatta individuazione del documento oggetto della domanda (ad es. tramite l'indicazione del numero di protocollo *et similia*), afferma che l'onere in questione può ritenersi assolto con l'indicazione dello scopo e dell'oggetto cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in grado di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (così, C.d.S., Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 febbraio 2008, n. 506). Nel caso di specie, la domanda di accesso formulata dallo non soddisfa i requisiti minimi appena precisati, collocandosi al confine del controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, in quanto tale, vietato dalla legge.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca –
Direzione generale per le risorse umane

Fatto

Il sig., funzionario in servizio presso l'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, nel quadro di una vertenza avviata nei confronti dell'amministrazione resistente, ha trasmesso alla stessa, in data 26 marzo 2010 domanda di accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di primo incontro in presenza del 5 giugno 2009 presso l'ITIS di Napoli; 2) verbale di primo incontro in presenza datato 8 giugno 2009, presso l'ITIS di Napoli; 3) copia dei verbali dei successivi incontri in presenza per entrambi i corsi; 4) copia del registro d'aula comprensivo; 5) copia del registro presenze relativo agli incontri tenutisi in Rimini nei giorni 15 ottobre 2009, 18 febbraio 2010, 16 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010; 6) documento con il quale il tutor ha dato atto: a) delle risultanze delle presenze nelle attività in presenza fisica – b) delle risultanze del registro d'aula per le attività svolte on line.

Parte resistente, con provvedimento del 7 aprile – notificato all'istante il successivo 24 aprile – ha consentito l'accesso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3, negandolo quanto ai restanti documenti. In particolare, il diniego viene motivato dall'amministrazione in forza dell'assunto di seguito riportato: “Le linee guida dei percorsi formativi in questione non prevedono gli atti di cui ai punti 4-5 e 6”.

Contro tale diniego il in data 24 maggio ha presentato ricorso contro il parziale diniego alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e argomentando nel senso che la formazione dei documenti non esibiti è espressamente contemplata come doverosa dalle linee guida predisposte dal Ministero resistente.

Diritto

Con riferimento al gravame presentato dal sig. la commissione osserva quanto segue.

La fattispecie portata all'esame di quest'organo non presenta elementi controversi quanto alla sussistenza di un interesse qualificato in capo all'odierno ricorrente. Parte resistente, invero, nel negare parzialmente l'accesso con le motivazioni di cui alle premesse in fatto sembra intendere che i documenti di cui ai punti 4-6 non sono stati materialmente formati non essendovi un obbligo in tal senso e dunque non sono esistenti presso i propri uffici. I motivi sviluppati nel gravame dal ricorrente, viceversa, si fondano sulla previsione dell'obbligo di redigere quanto richiesto previsto dalle medesime linee guida citate dal Ministero nella risposta alla domanda di accesso. Pertanto, non essendo chiaro il senso del diniego opposto dal Ministero, la scrivente Commissione chiede all'amministrazione chiarimenti in ordine alle ragioni del diniego invitandola al contempo ad allegare le linee guida relative alla vicenda in questione.

Resta inteso che, nelle more dell'acquisizione dei suddetti chiarimenti, il termine per la decisione resta interrotto, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno della Commissione.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di Milano – Sez. di Rho

Fatto

Il signor ha richiesto il 14 aprile 2010 al Tribunale di Milano, sezione di Rho, accesso ai documenti riguardanti il rimborso della missione svolta dal medesimo il 17 novembre 2009 in qualità di agente della Polizia di Stato, ovvero rendere testimonianza in un procedimento penale svoltosi presso l'Amministrazione in intestazione: tali documenti, consentendo di conoscere l'importo esatto liquidato dal Tribunale, sono necessari per ottenere il pagamento della parte di rimborso a carico dell'Amministrazione in cui il ricorrente presta servizio.

Non avendo ottenuto risposta da parte resistente entro i successivi trenta giorni, il ha presentato ricorso a questa Commissione, il 17 maggio 2010, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che un procedimento di rimborso spese sia destinato a incidere nella sfera giuridica del destinatario del ristoro, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti nel presente gravame si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: ISVAP

Fatto

La signora, in persona del legale rappresentante, ha chiesto il 19 aprile 2010 all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private) accesso al provvedimento adottato nel corso dell'istruttoria sul comportamento degli assicuratori Lloyd's of London e Cincotti & co. S.p.A., relativa alla gestione di un sinistro occorso alla ricorrente.

Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione, il 24 maggio 2010 parte ricorrente si è rivolta a questa Commissione, chiedendo che riesaminato il caso assuma le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha inviato il 25 maggio 2010 una nota alla ricorrente, in cui comunica di non poter concedere accesso a quanto chiesto, essendo coperti da segreto di ufficio ex art. 10 d.lgs. n. 209/2005 tutti i dati, le notizie e le informazioni in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza; e comunica altresì che nel bollettino mensile ISVAP vengono pubblicati, ex art 326 c. B d.lgs. n. 209/2005, i provvedimenti sanzionatori adottati, senza riferimento tuttavia alla specifica istruttoria da cui hanno tratto origine.

Il 10 giugno 2010 parte resistente ha presentato a questa Commissione una memoria in cui, confermando quanto esposto nella nota del 25 maggio, si dichiara disponibile a concedere accesso a tutti i restanti atti del fascicolo in questione.

Diritto

Questa Commissione ritiene di poter condividere quanto esposto da parte resistente, essendo la documentazione richiesta annoverabile tra i documenti espressamente esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 209/2005, recante Codice delle assicurazioni private.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: appuntato

contro

Amministrazione resistente:: Comando legione carabinieri Lazio

Fatto

L'appuntato ha presentato il 5 marzo 2010 al Comando compagnia carabinieri degli aeroporti di Roma richiesta di accesso agli ordini di servizio suoi e di alcuni colleghi nel periodo 9 novembre 2006 – 28 febbraio 2007, al fine di difendere i propri interessi giuridici in relazione al rapporto informativo redatto sul suo conto dai maggiori e

L'Amministrazione competente, il Comando legione carabinieri Lazio, ha accolto la richiesta, con nota del 24 maggio 2010, tuttavia, mentre ai punti 3 e 4 della nota stessa è precisata la possibilità di ottenere copia semplice e conforme dei documenti chiesti, al punto 1 viene specificato che l'accoglimento dell'istanza è limitato alla sola visione.

Avverso il parziale diniego opposto dall'Amministrazione l'appuntato ha presentato a questa Commissione un ricorso, pervenuto il 31 maggio 2010, di cui chiede accoglimento.

L'8 giugno 2010 parte resistente, ritenendo infondato il ricorso, ha prodotto a questa Commissione una memoria in cui:

- riconosce la legittimità in capo al richiedente dell'interesse all'accesso;
- afferma di aver negato la possibilità di copia dei documenti per salvaguardare la riservatezza dei terzi;
- specifica di avere concesso non solo la visione ma anche la trascrizione manuale dei documenti;
- richiama, ai fini della limitazione della modalità del diritto di accesso, l'allegato 2, punti 3 e 9, del decreto del Ministero della difesa n. 519 del 14 giugno 1995.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: primo maresciallo

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il primo maresciallo, con nota del 19 maggio 2010, ha chiesto a questa Commissione il documento che gli ha permesso di poter essere visitato dalla Commissione legale della ASL di Altamura e dal Dipartimento di medicina legale di Bari, visite sfociate nel decreto prot. 118260 del 16 ottobre 2006.

Diritto

La Commissione, chiamata ancora una volta a pronunciarsi sui ricorsi del maresciallo, osserva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile in quanto mancante della preventiva richiesta all'Amministrazione di accedere ai documenti sopra indicati: è consentito presentare ricorso unicamente avverso il provvedimento col quale l'Amministrazione provvede o si rifiuta di provvedere a un'istanza.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Melfi (PZ)

Fatto

Il signor ha presentato il 20 aprile 2010 al Comune di Melfi (PZ) in persona del legale rappresentante pt richiesta di accesso al provvedimento di assegnazione di un alloggio E.R.P.

Avendo l'Amministrazione negato l'accesso con nota del 29 aprile 2010 parte ricorrente si è rivolta il 27 maggio 2010 a questa Commissione chiedendo che riesaminato il caso assuma le conseguenti determinazioni.

Il 4 giugno 2010 l'Amministrazione ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva del diniego.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Melfi.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: UTG – Prefettura di Napoli

Fatto

Il dottore il 16 aprile 2010 ha chiesto all'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Napoli accesso ai documenti relativi alla procedura espropriativa di parte di un suo fondo al fine di verificare la legittimità della procedura espropriativa e di ottenere pagamento dell'indennità di occupazione ed espropriazione, il cui ammontare, peraltro, non sarebbe mai stato comunicato al ricorrente dall'Amministrazione.

Parte ricorrente, non avendo ottenuto risposta dall'Amministrazione nei successivi trenta giorni, il 26 maggio 2010 si è rivolta a questa Commissione, perché, riesaminato il caso, assuma le conseguenti determinazioni ai sensi dell'art. 25 c. 4 della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che un procedimento espropriativo sia destinato a incidere nella sfera giuridica del proprietario dell'immobile espropriato, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti nel presente gravame si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Remedello (BS)

Fatto

Il signor ha presentato il 22 aprile 2010 al Comune di Remedello (BS) istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sfociato in un'ordinanza che lo obbliga a disfarsi di alcuni suoi cani.

Avendo ottenuto dal Comune, il 27 aprile 2010, risposta parzialmente negativa, parte resistente è ricorsa il 18 maggio 2010 a questa Commissione, per il tramite del legale rappresentante avvocato, chiedendo che riesamini il caso e assuma le conseguenti determinazioni.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Melfi.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: AUSL Roma E

Fatto

La signora ha presentato alla AUSL Roma E, in persona del legale rappresentante pt, richiesta di accesso, pervenuta all'Amministrazione il 20 aprile 2010, al "verbale dell'ispezione dell'anno 2009 presso l'Aurelia hospital di Roma, in relazione ai bagni e alle loro condizioni igienico-sanitarie del Reparto ostetricia e ginecologia, con relativo provvedimento emesso dall'ASL Roma-E e la documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dei lavori nei bagni della struttura Aurelia hospital".

L'Amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti con nota del 26 aprile 2010.

La signora, in persona dell'avv., ha presentato il 17 maggio 2010 ricorso a questa Commissione contro l'asserito silenzio dell'Amministrazione.

Il 24 maggio 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva del diniego.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso l'AUSL Roma E.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: arch.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Melizzano (BN)

Fatto

L'architetto, in qualità di capogruppo consiliare del Comune di Melizzano, ha presentato all'Amministrazione resistente varie richieste di accesso, nelle date 8 luglio 2009, 23 luglio 2009, 2 ottobre 2009, 7 aprile 2010 e 23 aprile 2010.

Avendo ottenuto dal Comune di Melizzano il 12 agosto 2009 una nota di diniego all'accesso per la richiesta dell'8 luglio 2009, e il silenzio in tutti gli altri casi, l'architetto si è rivolto il 5 giugno 2010 a questa Commissione, perché riesaminato il caso assuma le conseguenti determinazioni, e chiedendo contestualmente che la Commissione annulli l'art. 2, ultimo comma, e l'art. 5, primo, quinto e sesto comma, del Regolamento per l'accesso agli atti, approvato con delibera n. 26 del 21 luglio 2009 dal Consiglio comunale di Melizzano.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alle richieste formulate da parte ricorrente avverso il Comune di Melizzano, non rientrando nei poteri della Commissione né l'annullamento di previsioni regolamentari né la competenza sui ricorsi avverso il diniego all'accesso opposto da un ente locale.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

INPS
Ufficio Segreteria del Direttore Generale
Capo della Segreteria
Dr.ssa
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

OGGETTO: Parere relativo alla decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 4 maggio 2010, relativa al ricorso presentato dal Sig.

In riferimento a quanto deciso da questa Commissione nel plenum del 4 maggio scorso sul ricorso del signor, ovvero l'invito all'Amministrazione a consentire l'accesso ai documenti attestanti la posizione lavorativa dei signori e, l'INPS, che rivestiva il ruolo di parte resistente, ha prodotto il 4 giugno 2010 a questa Commissione un suo parere, in cui osserva che il ricorrente non ha mai prodotto prove della pendenza di un processo penale a suo carico, quali certificati di pendenza, avvisi ex art. 415 bis c.p.p., né ha prodotto gli atti introduttivi dei procedimenti penali, i verbali di causa, la lista dei testimoni citati, né ha dimostrato la rilevanza e indispensabilità della documentazione richiesta in sede di accesso ai fini della difesa dei suoi interessi giuridici, per cui ritiene incompleta la richiesta di accesso.

Questa Commissione, nell'impossibilità di procedere al riesame di quanto già deciso, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25, legge n. 241/90, si limita a ribadire che l'art. 22 comma 1 della legge n. 241/90 qualifica come titolari dell'interesse all'accesso tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La verifica di tali presupposti dell'interesse legittimante l'accesso porta a risultati favorevoli all'accedente ogni qualvolta sia possibile accertare che la sua sfera giuridica possa beneficiare di una qualche utilità dalla presa visione o dall'estrazione di copia della documentazione. Inoltre, nel caso di richiesta di accesso ad atti preordinata all'utilizzo in giudizio, il diritto di accesso può essere fatto valere anche quando la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è anche solo potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti (T.A.R. Puglia, Sez. II, sent. n. 4383 del 30/08/06).

Inoltre questa Commissione rammenta come il ricorrente, già nell'istanza di accesso del 7 aprile 2010, avesse dato la sua disponibilità a integrare l'istanza con la documentazione che l'INPS avesse indicato.